

Federazione "VIP ViviamoInPositivo - ITALIA - ONLUS" Confederazione

STATUTO

Art. 1

(Costituzione)

1. Ad opera di Associazioni no profit, di Volontariato, ONLUS e Associazioni di Promozione Sociale, gruppi costituiti, organizzazioni e organismi di volontariato, che agiscono a livello locale, nazionale ed internazionale è costituita una Federazione di Volontariato denominata "VIP ViviamoInPositivo-Italia-ONLUS"; di seguito chiamata "VIP ITALIA ONLUS".

La Federazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (in breve ONLUS) in conformità alla Legge Quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266 e il D.L. 460/97 e successive modifiche e integrazioni, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

2. La Federazione, giuridicamente costituita, ha sede in Torino e può, con delibera del Consiglio Direttivo, istituire sedi secondarie, uffici di rappresentanza e simili in Italia e all'estero.

3. VIP ITALIA ONLUS è una Federazione democratica, apartitica e aconfessionale, a carattere volontario, non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e della tutela dei diritti dell'infanzia, dell'handicap e dei disagiati nel mondo.

Art. 2

(Finalità)

1. La Federazione VIP ITALIA ONLUS non ha fine di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

E' fatto divieto alla Federazione di svolgere attività diverse da quelle sotto elencate.

La Federazione potrà tuttavia svolgere attività connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative o complementari delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

2. Le finalità della Federazione VIP ITALIA ONLUS sono:

- a) collegare e rappresentare a livello locale, nazionale ed internazionale i gruppi e le organizzazioni aderenti;
- b) portare l'attività dei volontari-clown nelle Missioni del Terzo Mondo, promuovendo l'educazione al buon umore, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico;
- c) impegnarsi per la coscientizzazione dei cittadini sui doveri della solidarietà tramite la diffusione di notizie sulle realtà più povere e svantaggiate del mondo;
- d) offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari;

3. La Federazione realizza i propri fini mediante le seguenti attività:

- a. Presenza dei volontari-clown negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità, nei centri di accoglienza, nei paesi in guerra, nei luoghi dove sono avvenute catastrofi naturali al fine di riportare la gioia, il sorriso e la speranza nei cuori di tutti;
- b. presenza dei volontari-clown in Paesi del Terzo Mondo in missioni e/o orfanotrofi al fine di garantire momenti di formazione, svago e sollievo a chi vive situazioni di estrema difficoltà fisica o morale;
- c. attuazione di progetti di studio e formazione alla gioia e al buon'umore in Paesi del Terzo mondo ove le strutture locali siano carenti e in tutti quei paesi ove ne venga fatta esplicita richiesta;
- d. favorire momenti di confronto e di scambio di esperienze fra i gruppi e le organizzazioni aderenti;
- e. effettuare studi, ricerche e indagini sulle realtà più povere e svantaggiate del mondo e sulle Missioni che operano su quei territori;

- f. diffondere informazioni agli operatori sanitari, di comunità, agli Enti pubblici e Privati sull'argomento riguardante la clownterapia, anche attraverso l'organizzazione di congressi, convegni, workshop, giornate di studio e la pubblicazione di opere di carattere divulgativo
- g. realizzare e promuovere iniziative a livello nazionale ed internazionale per la realizzazione di progetti;
- h. attuazione di collaborazioni con organismi nazionali ed internazionali, sia pubblici che privati;
- i. sensibilizzazione e formazione sul territorio sui temi della solidarietà, e dell'educazione alla gioia;
- j. formazione e invio di volontari nell'ambito di programmi di cooperazione nazionale, europea e internazionale, intesa come scambio di valori e di esperienze, favorendo poi il loro reinserimento all'atto del rientro.

Art. 3

(Durata)

La durata della Federazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4

(Organi)

Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea Nazionale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) e, ove nominato dall'Assemblea Nazionale, il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5

(Assemblea nazionale dei soci)

1. E' formata da un massimo tre rappresentanti scelti tra i soci di ogni Associazione o gruppo costituito aderente. Ogni partecipante all'Assemblea può essere portatore di una delega. Possono partecipare all'Assemblea anche i soci benemeriti e onorari, ma senza diritto di voto.

2. Può essere convocata in via ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, con lettera inviata trenta giorni prima della data stabilita per la seduta o tramite posta elettronica, almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria segue lo stesso procedimento di quella ordinaria e può essere richiesta da:

- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- almeno 1/5 dei soci.

3. E' presieduta dal Presidente della Federazione o, in sua assenza, da un vice Presidente.

4. E' validamente costituita quando sono presenti almeno la metà più uno dei membri, in prima convocazione e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero.

5. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti e ciascun socio ha diritto ad un voto.

6. Per le delibere concernenti le modifiche statutarie sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

7. L'Assemblea si riunirà almeno una volta all'anno e delibererà in merito:

- a) all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
- b) alla nomina del Consiglio Direttivo
- c) alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti
- d) all'approvazione e alla modificazione dello Statuto e di eventuali Regolamenti
- e) alla decisione dei ricorsi di cui al precedente articolo
- f) all'ammontare delle quote associative
- g) ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

Art. 6

(Consiglio Direttivo)

1. E' composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri: Presidente, vicepresidente, segretario e consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i soci espressione delle singole Associazioni confederate, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per altre due volte. L'Assemblea può decidere se ampliarne il numero.

2. E' presieduto dal Presidente o in caso di impedimento dello stesso dal vice Presidente.

3. E' convocato tramite posta elettronica, dal Presidente, almeno tre volte all'anno, e ogni volta che lo richiedono almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

4. Elegge fra i propri membri il Presidente, il vice Presidente, il segretario, il tesoriere e ogni altra carica funzionale e di rappresentanza.

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più componenti, il Consiglio Direttivo coopterà altri componenti in sostituzione di quelli mancanti.

5. Delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Elabora le linee da sottoporre all'Assemblea Nazionale della quale attua gli indirizzi e le decisioni coordinandone la realizzazione.

7. Delibera su tutto quanto riguarda il patrimonio, le entrate e la erogazione delle spese ordinarie e straordinarie.

8. Elabora e redige ogni anno, entro il mese di ottobre, il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 30 giorni. Elabora e redige entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 di aprile dell'anno successivo.

9. Fissa con apposito regolamento confederativo le norme del proprio funzionamento e della propria organizzazione, che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

10. Decide in via definitiva sui reclami avverso le soluzioni adottate dai gruppi e dalle organizzazioni aderenti.

11. Ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati, per motivi di necessità e urgenza, dal Presidente della Federazione.

Art. 7

(Presidente)

1. Ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Garantisce l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea nazionale e del Consiglio Direttivo.

3. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva.

4. In caso di impedimento è sostituito dal vice Presidente.

Art. 8

(Vice Presidente)

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente assolve ai compiti di cui all'art. 7 comma 1,2,3

Art. 9*(Segretario)*

Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- a) provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del Registro dei soci;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea Nazionale dei soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 10*(Tesoriere)*

Il tesoriere coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:

- a) predisporre lo schema del progetto di Bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre e del Bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità della Federazione, nonché alla conservazione della contabilità relativa;
- c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11*(Collegio dei revisori dei conti)*

1. Il Collegio dei revisori dei conti, ove nominato dall'Assemblea Nazionale, è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti che durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice civile. Deve controllare la correttezza della gestione e predisporre una relazione di accompagnamento al Bilancio Consuntivo.

Art. 12*(Patrimonio e fonti di finanziamento)*

- 1) Il patrimonio della Federazione è costituito:
 - a) dal patrimonio iniziale versato dai soci fondatori;
 - b) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà della Federazione;
 - c) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti, contributi erogati da privati, da Stato, Enti ed Istituzioni pubbliche, finalizzati;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni

2) Finanziamento della Federazione:

Le spese occorrenti per il funzionamento della Federazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati o che potranno essere richiesti in relazione alle necessità di funzionamento della Federazione;
- b) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati;
- c) da eventuali entrate/donazioni per servizi prestati dalla Federazione;
- d) da rimborsi da convenzione;
- e) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- f) da proventi diversi.

3) I fondi liquidi sono depositati presso l'istituto di credito nella sede stabilita dal Consiglio Direttivo. I poteri di firma saranno concessi al Presidente e in sua assenza al Vice Presidente.

4) La distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione è vietata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

5) Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Art. 13 (Soci)

1. Possono confederarsi tutte le Associazioni, e/o le ONLUS, le Associazioni di Volontariato, le Associazioni no profit e in particolare: Associazioni di Promozione sociale e gli organismi che abbiano finalità e scopi non in contrasto con quelle della Federazione VIP ITALIA ONLUS e che siano disponibili a perseguirne unitariamente le finalità.
2. Le Associazioni, i gruppi e gli organismi che accettano di confederarsi nella Federazione VIP ITALIA ONLUS, dovranno assoggettarsi alle deliberazioni del Consiglio Direttivo della stessa ed inoltre dovranno rinunciare a qualsiasi iniziativa di protesta, comunicato stampa o attività civica che siano in contrasto con le finalità, gli scopi ed i programmi della Federazione.
3. I membri confederati nella Federazione VIP ITALIA ONLUS che violino lo Statuto ed il regolamento confederale e non ottemperino alle disposizioni del Consiglio Direttivo, potranno essere dichiarati decaduti dalla Federazione su deliberazione dello stesso Consiglio Direttivo.
4. I rappresentanti delle singole Associazioni confederate che violino lo Statuto ed il Regolamento federale potranno essere passibili di sanzioni disciplinari che inoltre potranno essere comunicate anche agli organi disciplinari dell'Associazione o del Consiglio Direttivo di appartenenza del socio per ulteriori provvedimenti a livello locale.
5. I rappresentanti delle singole Associazioni confederate, in ogni situazione, debbono mantenere una esemplare moralità, pertanto una condotta di vita sconveniente e contraria ai principi, agli scopi ed alle finalità della Federazione VIP ITALIA ONLUS e/o la condanna definitiva a reati penali gravi, è condizione ostativa all'acquisto ed al mantenimento della qualità di rappresentante delle singole Associazioni confederate.
6. Sono soci della Federazione:
 - a) i soci fondatori
 - b) i soci benemeriti
 - c) i soci onorari
 - d) i soci ordinari

a) I **soci fondatori** sono le Associazioni che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo nella figura del loro rappresentante legale e hanno versato il patrimonio iniziale. Sono garanti a vita del rispetto degli indirizzi dell'attività della Federazione, della vigilanza sul perseguimento dell'attività sociale e del rispetto del presente Statuto. A tutti gli effetti funzionali sono equiparati ai soci ordinari, pur non essendo soggetti a requisiti di anzianità.

b) I **soci benemeriti** sono coloro che effettuano versamenti al Fondo patrimoniale della Federazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

c) La qualifica di **socio onorario** può essere conferita a quelle persone eminenti cui il Consiglio Direttivo della Federazione decide di attribuire tale riconoscimento.

d) I **soci ordinari** sono tutti coloro (Associazioni e/o i gruppi di volontariato, associazioni no profit di promozione sociale e gli organismi) che, previa domanda motivata sottoscritta dal loro legale rappresentante, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno l'obbligo di :

 - a) rispettare lo Statuto, il Regolamento federale e le delibere del Consiglio Direttivo;
 - b) versare la quota sociale una volta all'anno;
 - c) sottoscrivere la lettera di adesione alla carta dei principi della Federazione
 - d) consegnare (se persone giuridiche e/o Enti) copia dei loro atti costitutivi e Statuti presso la sede della Federazione;
7. All'Atto dell'ammissione gli associati verseranno la quota associativa.

8. Gli associati che non avranno presentato le proprie dimissioni entro il 31 ottobre di ciascun anno, saranno considerati associati anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota associativa annuale.
9. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti o causa di morte e non è rivalutabile.
10. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla Federazione. Salvo quanto previsto dal successivo art. 11.
11. I soci onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo e non hanno voto deliberativo nelle Assemblee.
12. Tutti i soci debbono collaborare a tutte le esigenze della Federazione.

Per l'iscrizione è necessario rivolgere domanda al Consiglio Direttivo, che dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti morali e statutari dell'Associazione proponente, delibererà l'accettazione del nuovo socio. L'adesione ha validità sino a revoca o a decadenza.

Art. 14

(Perdita qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde per dimissioni, decesso o esclusione.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per lo svolgimento di attività incompatibili con quella della Federazione, o per inottemperanza alle disposizioni statutarie regolamentari ovvero alle delibere della Federazione stessa o per mancato pagamento di una quota sociale.
3. Il provvedimento di esclusione va comunicato al socio dichiarato decaduto, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione; l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea mediante Raccomandata R.R. inviata al Presidente della Federazione.
4. Costituisce causa di sospensione e/o esclusione della qualità di rappresentante dell'Associazione:
 - a. Costituisce causa di esclusione: la sentenza di condanna passata in giudicato per delitto non colposo contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, contro la morale. Sarà effettuata una sospensione per coloro i quali siano stati condannati per gli stessi reati, anche con sentenza non passata in giudicato.
 - b. Costituisce causa di esclusione: l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di qualsiasi genere e/o la condanna per qualsiasi reato collegato alle stesse sostanze.
 - c. Costituisce causa di esclusione: l'essere dediti a qualsiasi forma di pedofilia e/o l'aver riportato qualsiasi condanna per reati connessi. L'alcolismo.
 - d. Costituisce causa di sospensione: una qualsiasi misura di sicurezza.
 - e. Costituisce causa di esclusione: l'appartenenza o la collusione, in qualsiasi modo, ad associazioni criminali o di stampo mafioso o che possano comunque rientrare nella fattispecie criminosa di cui all'art. 416 bis C.P.
 - f. Costituisce causa di esclusione: una condotta palesemente e gravemente contraria ai principi, alle finalità, agli scopi della Federazione o alla sua azione.

Art. 15

(Scioglimento della Federazione)

1. La Federazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui al citato art. 27 c.c..
2. Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 dei soci. Contestualmente possono venire nominati uno o più liquidatori per la devoluzione del patrimonio.

I beni residuati dopo la liquidazione vengono devoluti secondo la delibera dell'Assemblea che ha deciso lo scioglimento e comunque l'eventuale patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, secondo l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16
(Norme vigenti)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme in materia di Associazione contenute nel Codice Civile, nonché le altre norme di legge sul volontariato e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Letto, firmato e sottoscritto